



Oggetto: Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – IX ciclo a.a.2023/24 – Bando di ammissione Candidati c.d. Riservisti CON ACCESSO DIRETTO – RETTIFICA ERRORE MATERIALE

IL RETTORE

- VISTO** il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 *“Regolamento concernente: ‘Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”*, ed in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, contenente *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n.249”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016 n. 948 *“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”* contenente le indicazioni per l’attuazione a far data dall’a.a.2016/17 e sino a nuove disposizioni normative, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, riservati ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 recante *“Riordino adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lett.b) della legge 13 luglio 2015, n.107”* e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 5, l’art.17, comma 2, lettera d), e l’articolo 22, comma 2;
- VISTO** il decreto legislativo 16/04/1994, n.297 e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 400, comma 8;
- VISTO** il decreto legislativo 9/11/2007, n.206, come modificato dal decreto legislativo 28/01/2006, n.15, recante *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno”*;
- VISTA** la legge 8/10/2010 n.170 recante *“Nuove Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019 n° 92 recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*;
- VISTA** la circolare ministeriale prot. n.24656 dell’ 11/12/2023 con cui la Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR ha fornito le indicazioni operative per la definizione dell’offerta formativa massima potenziale dei corsi per il sostegno per l’a.a.2023/2024 chiedendo *“di procedere all’inserimento nell’apposito link della Banca Dati RAD-SUA CdS delle proposte di attivazione dei corsi in parola, di cui ai DDMM 249/2010 e 30 settembre 2011, indicando il massimo del potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 8 febbraio 2019, prot. n. 92”* entro il 22 gennaio 2024;



TENUTO CONTO CHE con la citata circolare ministeriale prot. n.24656/2023 il MUR ha precisato che, in considerazione dell'elevato numero di idonei del VIII ciclo TFA (a.a.2022/2023), nell'elaborazione del piano di offerta formativa, ogni Ateneo dovrà tener conto di eventuali idonei che, ai sensi dell'art. 4 comma 4, del DM 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate e che, pertanto, al fine di garantire una corretta attribuzione dei posti che risulti corrispondente alla reale capacità formativa, sia in termini di requisiti di docenza che di risorse strutturali, è necessario indicare nella citata banca dati il numero massimo del potenziale formativo;

VISTO il Decreto Direttoriale n.18 del 10/01/2024, con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, nel proporre l'attivazione del IX ciclo dei corsi sostegno per l'a.a.2023/24 presso il proprio Dipartimento, ha individuato il contingente massimo di seguito indicato per ogni ordine e grado di scuola:

- Scuola dell'Infanzia: totale utenza sostenibile, n. 150 posti
 - Scuola Primaria: totale utenza sostenibile, n. 150 posti
 - Scuola Secondaria di Primo Grado: totale utenza sostenibile, n. 150 posti
 - Scuola Secondaria di Secondo Grado: totale utenza sostenibile, n. 150 posti;
- per un totale di utenza massima pari a 600 posti;

VISTO il D.R. Rep.n.23 del 18/01/2024, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nella seduta del 20.02.2024 e nella seduta del 29/01/2024, con cui è stata approvata la scheda contenente le informazioni necessarie da trasmettere al Ministero, relativamente all'offerta formativa potenziale massima del IX Ciclo per l'a.a.2023/2024, demandando a successivi provvedimenti degli Organi di Ateneo l'approvazione di ogni aspetto connesso all'attivazione dei corsi di cui trattasi, una volta che sarà ottenuta l'approvazione ministeriale definitiva;

VISTO il D.M. n. 583 del 29/03/2024 con cui è stato autorizzato, per l'a.a.2023/24, l'avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado;

RILEVATO che con il citato D.M. n.583/2024 il Ministero ha assegnato a questo Ateneo 150 posti per ogni ordine e grado di scuola;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito del 29 marzo 2024, prot. 549, concernente l'individuazione della quota dei riservatari di cui al menzionato art. 18 bis, comma 2, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili - e recante le modalità per l'accesso dei medesimi soggetti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO l'art.2 del D.M. 583/2024 il quale stabilisce che "I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

ACCERTATO che la quota di riserva del 35% dei 150 posti assegnati a questo Ateneo per ogni ordine e grado **per l'ACCESSO DIRETTO** ai percorsi con le modalità stabilite con il Decreto Intermistieriale n. 549 del 29/03/2024 di coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli



ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, è pari a **53 unità per ogni ordine e grado di scuola** (per arrotondamento per eccesso all'intero superiore come da FAQ del MUR allegata alla circolare ministeriale prot.n. 10328 del 9-06-2023).

CONSIDERATO CHE con il citato D.M.583/2024 il MUR ha disposto, tra l'altro, che l'Ateneo dovrà prevedere due graduatorie distinte per ciascun ordine e grado di scuola, una per i candidati che accedono alle prove di cui all'art. 6 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 (concorso ordinario), e l'altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti del 35% (concorso ACCESSO DIRETTO).

STABILITO CHE nell'ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi, che partecipano presso questo Ateneo per la quota di riserva del 35% (c.d. riservisti con ACCESSO DIRETTO), risulti composta da un numero di candidati inferiore ai posti disponibili, pari a 53 unità per ogni ordine e grado, l'Ateneo renderà disponibile il numero dei posti residuo in favore dei candidati c.d. ordinari che accedono alle prove di cui all'art.6 comma 2 del D.M.30/09/2011.

TENUTO CONTO CHE con il medesimo provvedimento n.583/2024 il MUR, tra l'altro, ha:

- ✓ richiamato le disposizioni normative concernenti la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite;
- ✓ stabilito che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi del IX ciclo dovranno concludersi, entro il 30 giugno 2025;
- ✓ ammesso direttamente alla prova scritta i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VIII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, in deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92;
- ✓ stabilito che i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.
- ✓ richiamato le disposizioni concernenti l'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi, rimandando all'art.3 comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all'art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 92/2019;

VISTA la circolare ministeriale prot.n.6859 in data 9 aprile 2024 con cui la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio al Coordinatore Nazionale dei Direttori dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, ha fornito chiarimenti in merito a quanto disposto con D.M. n.583 del 296/03/2024;

VISTO il Decreto Rettorale n.311 in data 12/04/2024 con cui è stato, tra l'altro, approvato il Bando di ammissione per i Candidati c.d. Riservisti CON ACCESSO DIRETTO al corso;

RISCONTRATO CHE all'art.3 Titoli valutabili e graduatorie del citato Bando ai seguenti commi 5 e 6 per mero errore materiale è indicato il mese di aprile in luogo di quello di maggio:

*"5. Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere presentati entro il termine del **2 aprile 2024** e dovranno essere presentati in forma scritta allegando la fotocopia firmata di un valido documento di identità ed inviati alla PEC dell'Università del Salento*



amministrazione.centrale@cert-unile.it (indicare nell'oggetto: Sostegno 2024 – ACCESSO DIRETTO QUOTA DI RISEVA – indicare il grado di scuola-ricorso).

*6. Le graduatorie definitive degli ammessi alla quota di riserva saranno pubblicate in data **6 aprile 2024** con apposito Avviso sul sito web di Ateneo all'indirizzo <https://www.unisalento.it/corsi-sostegno> nel quale saranno fornite le indicazioni per il perfezionamento della domanda di iscrizione da parte degli aventi diritto e per il pagamento della tassa di iscrizione.”*

RISCONTRATA la necessità di rettificare il mero errore materiale nell'indicazione del mese in cui, rispettivamente, i candidati possono presentare ricorso (comma 5 del bando) e in cui saranno pubblicate le graduatorie definitive dei candidati ammessi (comma 6 del bando);

ACCERTATA l'indifferibilità e l'urgenza nell'adozione del presente decreto, in considerazione del fatto che il termine di presentazione delle domande di ammissione a cura dei candidati c. Riservisti è fissato al 18/04/2024;

VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare l'art.43 lett.f;

DECRETA

ART.1 DISPORRE che per errata corregge nel Bando di ammissione per i Candidati c.d. Riservisti **CON ACCESSO DIRETTO** ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010, per l'a.a. 2023/2024(IX CICLO), emanato con Decreto Rettorale n.311 in data 12/04/2024), la data di presentazione dei ricorsi (art.3 comma 5), nonché la data di pubblicazione graduatorie definitive dei candidati ammessi (art.3 comma 6) è da leggersi, rispettivamente **2 maggio 2024** (e non 2 aprile 2024) e **6 maggio 2024** (e non 6 aprile 2024).

ART.2 Il Bando di ammissione pubblicato all'Albo on line e sul Portale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unisalento.it/corsi-sostegno> è aggiornato nei termini di cui al precedente art.1 del presente provvedimento

Il presente decreto sarà portato a ratifica al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle prossime sedute utili.

IL RETTORE

Prof. Fabio Pollice

Alla Raccolta

Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione (per la ratifica)

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Alla Direttrice dei Corsi Prof.ssa Stefania Pinnelli